



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi

Direzione Generale del Personale e della Formazione

Avviso pubblico per l'assunzione a tempo indeterminato e pieno del personale non dirigenziale a tempo determinato in servizio presso il Ministero della Giustizia – Amministrazione giudiziaria, reclutato ai sensi dell'articolo 11 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 e s.m.i., recante “Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia”, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, da inquadrarsi nell'Area Funzionari del Ministero della Giustizia – Amministrazione giudiziaria

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il Testo Unico delle disposizioni concernenti lo Statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 concernente “Norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3”;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTA la legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modificazioni ed integrazioni, legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone disabili, come integrata dal decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 1994, n. 174, e successive modificazioni, concernente “Regolamento recante norme sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche” ed in particolare, l'articolo 1, comma 1, lettera a);

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente il “Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi”, come modificato dal D.P.R. 82 del 16 giugno 2023;

VISTA la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”, e in particolare l'art. 3 e l'art. 18, comma 2, concernenti le quote d'obbligo occupazionali in favore delle categorie protette;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, recante il “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

VISTO il decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali”;

VISTI i decreti legislativi 9 luglio 2003, n. 215 e n. 216 recanti, rispettivamente, l’“Attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parità di trattamento tra le persone, indipendentemente dalla razza e dall’origine etnica”, e l’“Attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro”;

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, recante “Codice dell’amministrazione digitale”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, concernente il “Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTO il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante il “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell’articolo 6 della legge 8 novembre 2005, n. 246”;

VISTO il decreto legislativo del 27 ottobre 2009, n. 150 recante “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”, come modificato dal decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79;

VISTA la legge del 31 dicembre 2009, n. 196, recante “Legge di contabilità e finanza pubblica “e ss.mm. ii;

VISTO il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante «Codice dell'ordinamento militare», e in particolare gli articoli 678 e 1014;

VISTO il decreto legislativo 25 maggio 2010 n. 5 concernente l’“Attuazione della direttiva 2006/54/CE relativa al principio di pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego”;

VISTO il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo”, convertito con legge 4 aprile 2012, n. 35 e successive modifiche e integrazioni e, in particolare, l’articolo 8, concernente l’invio per via telematica delle domande per la partecipazione a selezioni e concorsi per l’assunzione nelle pubbliche amministrazioni;

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33” e ss.mm.ii., concernente il riordino della disciplina sul diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

VISTO il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante “Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari”, convertito, con modificazioni, nella legge 11 agosto 2014, n. 114, e in particolare l'art. 50, comma 1, che introduce l'art. 16-octies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);

VISTO il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, recante “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;

VISTO il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio”;

VISTO il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante “Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE”;

VISTA la legge 19 giugno 2019, n. 56, recante “Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo”, come modificato dal decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36 convertito con modificazioni dalla legge 22 giugno 2022 n. 79;

VISTI i decreti 15 giugno 2015, n. 84 e 19 giugno 2019, n. 99 recanti i regolamenti di riorganizzazione del Ministero della giustizia;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 aprile 2022, n. 54 recante Modifiche al regolamento di riorganizzazione del Ministero della giustizia di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84 e al regolamento concernente l'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministero della giustizia, nonché dell'Organismo indipendente di valutazione di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 100;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 2025, n. 189, recante “*Modifiche al regolamento di riorganizzazione del Ministero della giustizia, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84, al regolamento concernente l'organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro della giustizia nonché dell'Organismo indipendente di valutazione, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 giugno 2019, n. 100, e al regolamento recante disposizioni di attuazione della legge 30 giugno 2009, n. 85, concernente l'istituzione della banca dati nazionale del DNA e del laboratorio centrale per la banca dati nazionale*”;

del DNA, ai sensi dell'articolo 16 della legge n. 85 del 2009, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 2016, n. 87”;

VISTO il Decreto del Ministro per la P.A. adottato il 28 giugno 2023 sulle competenze trasversali del personale di qualifica non dirigenziale delle pubbliche amministrazioni;

VISTO il decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 151, recante “Norme sull'ufficio per il processo in attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, e della legge 27 settembre 2021, n. 134”;

VISTO il Piano nazionale di ripresa e resilienza (P.N.R.R.) dell'Italia approvato con Decisione di esecuzione del Consiglio dell'Unione europea del 13 luglio 2021;

VISTO il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante “*Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia*”, con particolare riferimento agli articoli 11, 13, e 16 bis;

VISTO in particolare l'articolo 16-bis del D.L. n. 80/2021 che, dal 1° luglio 2026, autorizza espressamente il Ministero della giustizia a stabilizzare nei propri ruoli i dipendenti assunti a tempo determinato ai sensi dell'articolo 11, comma 1, primo periodo, e dell'articolo 13, che hanno lavorato per almeno dodici mesi continuativi nella qualifica ricoperta e risultano in servizio alla data del 30 giugno 2026, previa selezione comparativa sulla base dei distretti territoriali e degli uffici centrali, nei limiti delle facoltà assunzionali maturate e disponibili a legislazione vigente e dei posti disponibili in organico, con possibilità di scorrimento fra i distretti;

VISTO il decreto ministeriale 26 luglio 2021, con cui sono stati determinati i contingenti distrettuali del personale amministrativo a tempo determinato addetto all'ufficio per il processo, in attuazione dell'articolo 11 del citato decreto-legge n. 80/2021;

VISTO il “Concorso pubblico, per titoli ed esami, su base distrettuale, per il reclutamento a tempo determinato di 8.171 (ottomilacentosettantuno) unità di personale non dirigenziale dell'Area funzionale terza, Fascia economica F1, con il profilo di Addetto all'Ufficio per il processo da inquadrare tra il personale del Ministero della Giustizia”, bandito dalla Commissione interministeriale RIPAM e pubblicato sulla Gazzetta ufficiale - IV Serie Speciale - “Concorsi ed Esami”, n. 62 del 6 agosto 2021;

VISTO il “Concorso pubblico, per titoli e prova scritta, su base distrettuale, per il reclutamento a tempo determinato di 3.946 (tremilanovecentoquarantasei) unità di personale non dirigenziale dell'Area funzionale terza, Fascia economica F1, con il profilo di Addetto all'Ufficio per il processo da inquadrare tra il personale del Ministero della Giustizia”, bandito dalla Commissione interministeriale RIPAM e pubblicato sulla piattaforma InPA il 5 aprile 2024;

VISTE le delibere con le quali la Commissione interministeriale per l'attuazione del Progetto Ripam ha nominato le Commissioni esaminatrici per le procedure concorsuali di cui ai bandi sopra riportati;

VISTE le graduatorie distrettuali definitive di merito e dei vincitori e idonei, relative ai bandi concorsuali di cui sopra per il reclutamento di addetti all'Ufficio per il processo, redatte dalle singole Commissioni esaminatrici, validate dalla Commissione interministeriale per l'attuazione del Progetto Ripam e pubblicate sui siti istituzionali di Formez P.A. e del Ministero della Giustizia;

VISTI i provvedimenti a mezzo dei quali, nei diversi distretti, sono stati assunti, i vincitori delle procedure sopra richiamate, le immissioni in servizio di tutto il personale reclutato nella qualità di vincitore, nonché tutte le successive procedure di assunzione mediante scorrimento delle graduatorie distrettuali capienti, ma anche su base di graduatoria unica formata su base di punteggio, che si sono susseguite nel corso del 2022, 2023, 2024 e 2025;

VISTO il provvedimento del Direttore Generale del 21 agosto 2025, prot. n. m_dg.DOG.21/08/2025.0010165.ID, con cui è stata disposta la retrodatazione della presa di servizio degli Addetti all'Ufficio per il processo, di cui al concorso a 8.171 posti in oggetto, i quali, in virtù di provvedimenti giudiziari, sono stati ricollocati in graduatoria o riconosciuti quali vincitori e assunti in una data successiva a quella in cui si sarebbe dovuta effettuare l'immissione in possesso, nonché il provvedimento del 16 marzo 2026 con cui la medesima disposizione è stata estesa anche al personale P.N.R.R. reclutato a mezzo degli ulteriori concorsi rispetto a quello a 8.171 posti da A.U.P.P., volti anche a reclutare personale tecnico a supporto dell'Ufficio per il processo;

VISTO il decreto ministeriale 6 marzo 2024, recante «*Rideterminazione del contingente del personale amministrativo a tempo determinato degli addetti all'ufficio per il processo assegnato ai distretti di corte di appello, come individuato dal decreto ministeriale 26 luglio 2021, al fine di supportare le linee di progetto ricomprese nel Piano nazionale di ripresa e resilienza*», con il quale sono stati rideterminati i contingenti distrettuali del personale amministrativo a tempo determinato addetto all'ufficio per il processo previsti dal decreto ministeriale 26 luglio 2021;

VISTO il decreto ministeriale del 1° giugno 2024 con il quale è stato distribuito tra gli uffici giudicanti di primo e secondo grado il contingente di 9.560 unità di addetti all'ufficio per il processo ripartite tra i singoli distretti dal D.M. 6 marzo 2024;

VISTO il decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215 recante “*Disposizioni urgenti in materia di termini normativi*” e, in particolare, l'articolo 1 comma 9 che, nel modificare gli articoli 11 e 13 del decreto-legge n. 80/2021, così come convertito e modificato, ha disposto che la durata dei contratti a tempo determinato del personale addetto all'Ufficio per il processo, avesse una scadenza non successiva al 30 giugno 2026, anche per effetto di proroga e, ancora, che i contratti del personale tecnico a tempo determinato, di area II e III, per il supporto alle linee progettuali per la giustizia del P.N.R.R. della durata di trentasei mesi, fossero prorogabili fino al 30 giugno 2026;

VISTI gli addendum contrattuali con cui il personale P.N.R.R. in servizio fino ad una data differente dal 30 giugno 2026, ritualmente convocato, ha sottoscritto e accettato la proroga contrattuale al 30 giugno 2026;

VISTA la revisione del P.N.R.R. approvata con Decisione di esecuzione del Consiglio dell'Unione europea dell'8 dicembre 2023, che, in materia di giustizia, immutati i target esigibili di riduzione della durata dei procedimenti civili e penali concordati con la Commissione europea, ha ridefinito gli obiettivi di abbattimento dell'arretrato civile e della misura di investimento diretta al reclutamento di personale amministrativo a tempo determinato per potenziare la struttura organizzativa dell'ufficio per il processo presso le corti di appello e i tribunali;

VISTO il decreto-legge 2 marzo 2024 n. 19, coordinato con la legge di conversione 29 aprile 2024, n. 56, recante «*Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (P.N.R.R.)*», che ha introdotto modifiche e integrazioni alla disciplina del richiamato decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, disponendo, in particolare che “*in deroga a quanto previsto*

dall'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, a decorrere dal 1° luglio 2026 il Ministero della giustizia è autorizzato a stabilizzare nei propri ruoli i dipendenti assunti a tempo determinato ai sensi dell'articolo 11, comma 1, dell'articolo 13, che hanno lavorato per almeno ventiquattro mesi continuativi nella qualifica ricoperta e risultano in servizio alla data del 30 giugno 2026, previa selezione comparativa sulla base dei distretti territoriali e degli uffici centrali, nei limiti delle facoltà assunzionali maturate e disponibili a legislazione vigente e dei posti disponibili in organico, con possibilità di scorrimento fra i distretti”;

VISTO il decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131, convertito con modificazioni dalla L. 14 novembre 2024, n. 166, recante “Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano”;

VISTO il Piano strutturale di bilancio di medio termine del 2024 e del 2025, in cui tra gli investimenti previsti in materia di Giustizia, il Governo ha individuato il mantenimento in servizio, nei ruoli dell'Amministrazione giudiziaria di 6.000 unità di personale assunto mediante le procedure di reclutamento straordinario di cui al P.N.R.R., con compiti equivalenti a quelli previsti nell'investimento M1C1-1.8;

VISTO l'articolo 1 comma 135 della legge 30 dicembre 2024 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027” come modificato dall'articolo 17 quater del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25 “Disposizioni urgenti in materia di reclutamento e funzionalità delle pubbliche amministrazioni” - convertito con modificazione dalla legge 9 maggio 2025, n. 69, secondo cui, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali ed in deroga a quanto previsto dall'art. 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, “a decorrere dal 1° luglio 2026 il Ministero della giustizia è autorizzato a stabilizzare nei propri ruoli i dipendenti assunti a tempo determinato ai sensi degli articoli 11 comma 1, primo periodo, e 13 del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazione, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, che hanno lavorato per almeno dodici mesi continuativi nella qualifica ricoperta e risultano in servizio alla data del 30 giugno 2026, previa selezione comparativa sulla base dei distretti territoriali e degli uffici centrali, con possibilità di scorrimento tra i distretti, nei limiti di un contingente massimo di 2.600 unità nell'area funzionari e 400 nell'area assistenti”, disponendo contestualmente l'aumento della dotazione organica del personale del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi di pari unità, assicurando la copertura finanziaria della spesa conseguente alla procedura di stabilizzazione.

VISTE la legge n. 178/2020, la legge n. 134/2021, la legge n. 206/2021 e la legge n. 197/2022, con cui, in aggiunta alle capacità assunzionali ordinarie il Dipartimento dell'Organizzazione giudiziaria, del Personale e dei Servizi del Ministero della Giustizia, è stata autorizzata la spesa per il reclutamento di n. 1.947 unità in Area funzionari e n. 473 in Area assistenti;

VISTO l'articolo 13 bis del decreto - legge n. 75/2023 convertito con modificazione dalla legge 10 agosto 2023, n. 112 che ha disposto l'aumento di 1.947 unità della dotazione organica del personale del comparto Funzioni centrali, area dei funzionari, del Ministero della Giustizia;

VISTO il decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131 (c.d. “Salva infrazioni”) convertito dalla legge 14 novembre 2024, n. 166, che, all'articolo 4, per garantire la piena operatività degli uffici giudiziari centrali e territoriali anche in relazione alla riduzione dei tempi di pagamento dei debiti commerciali, autorizza un ampliamento della pianta organica del Ministero della Giustizia di 250 unità, di cui 61 di Area funzionari e n. 189 unità di Area assistenti;

VISTO il decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25 “Disposizioni urgenti in materia di reclutamento e funzionalità delle pubbliche amministrazioni” - convertito con modificazione dalla legge 9 maggio 2025, n. 69;

VISTO il D.M. di rimodulazione del 4 dicembre 2025, a mezzo del quale sono stati incrementati i contingenti dei profili professionali di funzionario informatico, funzionario statistico, funzionario contabile, funzionario tecnico, funzionario dell’organizzazione nonché di contabile e di assistente tecnico;

VISTI il D.P.C.M. del 20 giugno 2019, il D.P.C.M. del 22 luglio 2022, il D.P.C.M. del 11 maggio 2023 il D.P.C.M. del 10 novembre 2023, il D.P.C.M. del 7 agosto 2025 e il D.P.C.M. 31 dicembre 2025, con cui il Ministero della Giustizia - Dipartimento dell’Organizzazione giudiziaria, del Personale e dei Servizi, è stato autorizzato ad indire procedure di reclutamento e ad assumere personale a tempo indeterminato;

VISTO il Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) per il triennio 2025-2027 del Ministero della giustizia, adottato con decreto ministeriale del 29 gennaio 2025, nonché la Programmazione triennale dei fabbisogni di cui al PIAO 2026-2028 adottato con decreto ministeriale del 30 gennaio 2026, con cui è già stato previsto l’utilizzo di parte del budget 2026 – cessati 2025 – in corso di asseverazione - ai fini della stabilizzazione in parola, in conformità con l’autorizzazione di cui al citato articolo 16-bis del D.L. n. 80/2021;

VISTI i Decreti ministeriali del 13 marzo 2026, in particolare il decreto con il quale, nell’ambito dell’Area Funzionari, i contingenti riservati per le procedure di stabilizzazione del personale assunto a tempo determinato dei profili professionali di Addetto all’Ufficio per il processo e di Tecnico di amministrazione sono determinati, rispettivamente, in 6.919 e 712 unità;

RITENUTA la necessità di indire, ai sensi della normativa vigente e specificamente ai sensi dell’art. 16-bis del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2021, n. 113, la selezione comparativa distrettuale, funzionale alla stabilizzazione a tempo pieno e indeterminato delle unità di personale assunte con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato ai sensi degli artt. 11 e 13 del medesimo decreto-legge 9 giugno 2021 n. 80, che abbiano prestato servizio continuativo nella qualifica ricoperta presso gli Uffici centrali e Uffici giudiziari di primo e secondo grado per almeno dodici mesi e risultano in servizio alla data del 30 giugno 2026, nei limiti delle facoltà assunzionali maturate e disponibili a legislazione vigente e dei posti disponibili in organico, con possibilità di scorrimento fra i distretti, da inquadrarsi in conformità con i profili professionali/famiglia sussistenti al termine della selezione, nel numero di 6.919 unità, per ciò che si riferisce al personale in servizio nel profilo di Addetto all’Ufficio del Processo, che sarà ripartito, per i singoli distretti, all’esito della rimodulazione delle piante organiche;

RITENUTO che la selezione comparativa degli Addetti U.P.P. attualmente in servizio presso gli Uffici del Distretto di Corte d’appello di Trento e Bolzano dovrà essere disciplinata da un bando separato, anche alla luce di quanto disposto dall’articolo 16-bis del decreto-legge n. 80/2021 così come modificato dall’articolo 1 comma 293 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, nella parte in cui prescrive che: *“I dipendenti presenti nella graduatoria del distretto di Trento sono oggetto di stabilizzazione da parte della regione Trentino-Alto Adige, nell’ambito delle proprie facoltà assunzionali e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. A tal fine la regione*

può, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, modificare la dotazione organica degli uffici giudiziari”;

RILEVATO che il personale legittimato a partecipare alla selezione comparativa funzionale alla stabilizzazione è stato reclutato dall'esterno a mezzo di idonea procedura concorsuale per titoli e prova scritta, sopra richiamata;

RITENUTO di dover ripartire le unità da stabilizzare a tempo indeterminato nei ruoli dell'Amministrazione giudiziaria, in relazione alle autorizzazioni normative e al numero di unità di personale P.N.R.R. in servizio, suddiviso nei diversi profili professionali già assunti in forza delle procedure di reclutamento di cui agli articoli 11 e 13, fermo restando la possibilità di procedere ad assumere ulteriori unità di personale, mediante lo scorrimento delle graduatorie formatesi in esito alla selezione comparativa distrettuale, nei limiti della dotazione organica, delle vacanze e delle disponibilità finanziarie sussistenti;

RITENUTO di dover disciplinare la selezione comparativa in maniera distinta per gli Addetti all'Ufficio per il processo, per le figure tecniche di Area III (ora Area Funzionari), per le figure professionali di Area II (ora Area Assistenti), anche ulteriormente suddividendo, eventualmente, le procedure per profili o i bandi per codici;

RITENUTO, altresì, che, qualora il numero dei partecipanti per il singolo profilo sia pari o inferiore al numero dei posti disponibili negli organici, anche a seguito di rimodulazione dei medesimi, la selezione, nel rispetto del principio di buon andamento, può essere effettuata sulla base della valutazione dell'anzianità e dei titoli indicati nel bando, nonché dei titoli di preferenza e precedenza previsti dalla normativa vigente, non procedendosi all'espletamento della prova scritta e provvedendo alla redazione delle previste graduatorie distrettuali nel rispetto dei principi di semplificazione, efficacia ed efficienza amministrativa;

VISTI i vigenti Contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto Funzioni centrali (ex comparto Ministeri), tra cui specificamente il C.C.N.L. 2019- 2021 che ha introdotto il nuovo modello classificatorio del personale ed il seguente C.C.N.L. 2022-2024;

VISTO il Contratto collettivo nazionale integrativo del personale non dirigenziale del Ministero della Giustizia 29 luglio 2010;

VISTO il Decreto del Ministro della Giustizia del 9 novembre 2017, recante i criteri relativi alla rimodulazione dei profili professionali e alla loro ripartizione nell'ambito delle aree di riferimento del personale non dirigenziale dell'amministrazione giudiziaria, nonché all'individuazione di nuovi profili, anche tecnici, ai sensi dell'art.1 co.2 octies del decreto-legge 30 giugno 2016, n.117, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 2016, n.161;

VISTA l'ipotesi di Contratto collettivo nazionale integrativo stralcio del personale non dirigenziale del Ministero della Giustizia sulla definizione delle “*Famiglie professionali e delle relative competenze*” in attuazione dell'art.18 C.C.N.L. – Comparto Funzioni centrali 2019-2021, sottoscritta in data 24 settembre 2025 e in stato di certificazione, che inserisce la figura professionale di Addetto all'Ufficio per il processo nella Famiglia dei servizi giudiziari insieme al profilo professionale del Funzionario giudiziario previsto dal C.C.N.I. del 29 luglio 2010;

DATO ATTO che al termine della selezione comparativa, l'immissione in servizio degli aventi diritto nei ruoli dell'Amministrazione avverrà solo a far data dal 1° luglio 2026 e solo per coloro che, al 30 giugno 2026, saranno ancora in servizio nel profilo straordinario di Addetto all'Ufficio per il processo;

DISPONE

Articolo 1

Avviso di stabilizzazione

1. In ragione di tutto quanto visto e ritenuto nel preambolo del presente atto, parte integrante dello stesso, è indetto **Avviso pubblico per la selezione comparativa distrettuale finalizzata all'assunzione a tempo pieno e indeterminato**, nei ruoli del Ministero della Giustizia – Amministrazione giudiziaria - Area Funzionari, in conformità con le famiglie e/o i profili professionali attribuiti e concordati con le OO.SS. firmatarie del C.C.N.L. , sussistenti alla data dell'immissione in servizio e nei limiti delle facoltà assunzionali e delle disposizioni autorizzative a legislazione vigente, **del personale non dirigenziale già reclutato ai sensi dell'articolo 11 del D.L. n. 80/2021** mediante il *“Concorso pubblico, per titoli ed esami, su base distrettuale, per il reclutamento a tempo determinato di 8.171 (ottomilacentosettantuno) unità di personale non dirigenziale dell'Area funzionale terza, Fascia economica F1, con il profilo di Addetto all'Ufficio per il processo da inquadrare tra il personale del Ministero della Giustizia”*, bandito dalla Commissione interministeriale RIPAM e pubblicato sulla Gazzetta ufficiale - IV Serie Speciale - “Concorsi ed Esami”, n. 62 del 6 agosto 2021, nonché mediante il *“Concorso pubblico, per titoli e prova scritta, su base distrettuale, per il reclutamento a tempo determinato di 3.946 (tremilanovecentoquarantasei) unità di personale non dirigenziale dell'Area funzionale terza, Fascia economica F1, con il profilo di Addetto all'Ufficio per il processo da inquadrare tra il personale del Ministero della Giustizia”*, bandito dalla Commissione interministeriale RIPAM e pubblicato sulla piattaforma InPA il 5 aprile 2024 e attualmente in servizio a tempo determinato presso la medesima Amministrazione giudiziaria, in Area Funzionari (già Area III), nel profilo professionale straordinario di Addetto all'Ufficio per il processo.

2. Sono ammesse a partecipare le unità di personale in servizio nel profilo professionale straordinario di Addetto all'Ufficio per il processo, ad eccezione del personale in servizio presso gli Uffici delle Corti di appello di Trento e Bolzano, per il quale sarà bandita apposita procedura, suddivise per codice selettivo relativo ai distretti di appartenenza e per il numero di posti complessivo di 6. 919 unità che sarà ripartito, per i singoli distretti, all'esito della rimodulazione delle piante organiche:

Si riportano i codici di partecipazione:

- Codice CASS - Distretto “Amministrazioni centrali - Cassazione”
- Codice AN - Distretto della Corte di Appello di Ancona
- Codice BA - Distretto della Corte di Appello di Bari
- Codice BO - Distretto della Corte di Appello di Bologna
- Codice BS - Distretto della Corte di Appello di Brescia
- Codice CA - Distretto della Corte di Appello di Cagliari
- Codice CL - Distretto della Corte di Appello di Caltanissetta
- Codice CB - Distretto della Corte di Appello di Campobasso
- Codice CT - Distretto della Corte di Appello di Catania
- Codice CZ - Distretto della Corte di Appello di Catanzaro
- Codice FI - Distretto della Corte di Appello di Firenze
- Codice GE - Distretto della Corte di Appello di Genova

- Codice AQ - Distretto della Corte di Appello di L'Aquila
- Codice LE - Distretto della Corte di Appello di Lecce
- Codice ME - Distretto della Corte di Appello di Messina
- Codice MI - Distretto della Corte di Appello di Milano
- Codice NA - Distretto della Corte di Appello di Napoli
- Codice PA - Distretto della Corte di Appello di Palermo
- Codice PG - Distretto della Corte di Appello di Perugia
- Codice PZ - Distretto della Corte di Appello di Potenza
- Codice RC - Distretto della Corte di Appello di Reggio Calabria
- Codice RM - Distretto della Corte di Appello di Roma
- Codice SA - Distretto della Corte di Appello di Salerno
- Codice SS - Distretto della Corte di Appello di Sassari Sez. Dist. Cagliari
- Codice TA - Distretto della Corte di Appello di Taranto Sez. Dist. Lecce
- Codice TO - Distretto della Corte di Appello di Torino
- Codice TS - Distretto della Corte di Appello di Trieste
- Codice VE - Distretto della Corte di Appello di Venezia

3. In esito alla selezione comparativa di cui al presente Avviso, potrà essere stabilizzato a tempo pieno e indeterminato, nei ruoli del Ministero della Giustizia – D.O.G., a far data dal 1° luglio 2026, il personale utilmente collocato in graduatoria, che alla data del 30 giugno 2026, abbia prestato servizio continuativo nella qualifica ricoperta per almeno dodici mesi consecutivi e che, alla medesima data del 30 giugno 2026, sia ancora in servizio presso l'Amministrazione giudiziaria.

Articolo 2

Requisiti di ammissione

1. È ammesso a partecipare alla selezione comparativa di cui al presente Avviso, il personale che:

- a) sia stato reclutato per mezzo del *“Concorso pubblico, per titoli ed esami, su base distrettuale, per il reclutamento a tempo determinato di 8.171 (ottomilacentosettantuno) unità di personale non dirigenziale dell'Area funzionale terza, Fascia economica F1, con il profilo di Addetto all'Ufficio per il processo da inquadrare tra il personale del Ministero della Giustizia”*, bandito dalla Commissione interministeriale RIPAM e pubblicato sulla Gazzetta ufficiale - IV Serie Speciale - “Concorsi ed Esami”, n. 62 del 6 agosto 2021, e del *“Concorso pubblico, per titoli e prova scritta, su base distrettuale, per il reclutamento a tempo determinato di 3.946 (tremilanovecentoquarantasei) unità di personale non dirigenziale dell'Area funzionale terza, Fascia economica F1, con il profilo di Addetto all'Ufficio per il processo da inquadrare tra il personale del Ministero della Giustizia”*, bandito dalla Commissione interministeriale RIPAM e pubblicato sulla piattaforma InPA il 5 aprile 2024;
- b) alla scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione alla presente selezione, sia in servizio presso il Ministero della Giustizia con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato nel profilo di Addetto all'Ufficio per il processo;
- c) nel profilo professionale di Addetto all'Ufficio per il processo, abbia sottoscritto originariamente un contratto a tempo determinato fino al 30 giugno 2026 o, successivamente, abbia sottoscritto l'addendum contrattuale di proroga al 30 giugno 2026, del termine originario del primo contratto;
- d) non sia in stato di sospensione cautelare dal servizio;

- e) non sia stato, durante il periodo di servizio, o, comunque, nei due anni precedenti alla data di presentazione della domanda, destinatario di provvedimenti disciplinari di condanna a sanzioni più gravi del rimprovero scritto;
- f) non sia stato, durante il periodo di servizio, comunque interessato da misure cautelari di sospensione dal servizio, salvo che nell'eventuale procedimento penale per i medesimi fatti sia stata pronunciata sentenza di assoluzione almeno in primo grado, ovvero che lo stesso sia stato definito con provvedimento di archiviazione;
- g) non sia stato escluso dall'elettorato politico attivo;
- h) non abbia riportato condanne, con sentenza passata in giudicato, per reati che costituiscono un impedimento all'assunzione presso una pubblica amministrazione. Coloro che hanno in corso procedimenti penali, procedimenti amministrativi per l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione o precedenti penali a proprio carico iscrivibili nel casellario giudiziale, ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, ne danno notizia al momento della candidatura, precisando la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emanato, ovvero quella presso la quale penda un eventuale procedimento penale.

Articolo 3

Termini e modalità di presentazione della domanda e comunicazioni ai candidati

1. Il presente avviso di selezione è pubblicato sul Portale «inPA» - disponibile all'indirizzo Internet: «<https://www.inpa.gov.it>» - ed è consultabile sul sito istituzionale del Ministero della Giustizia.
2. La domanda può essere presentata a decorrere dal giorno della pubblicazione dell'Avviso sul portale «inPA».
3. **La domanda di partecipazione** alla selezione **deve essere presentata esclusivamente per via telematica** tramite il seguente link <https://proveconcorsi.giustizia.it/> autenticandosi con SPID/CIE/CNS e seguendo le istruzioni ivi specificate.
4. La registrazione, la compilazione e l'invio on-line della domanda devono essere completati entro le ore 23.59 del trentesimo giorno successivo alla pubblicazione dell'avviso sul portale «inPA». Tale termine è perentorio e sono accettate esclusivamente e indifferibilmente le domande inviate prima dello spirare dello stesso. Qualora la scadenza coincida con un giorno festivo, il termine è prorogato alle ore 23.59 (ora italiana) del primo giorno seguente non festivo.
5. Per la partecipazione alla selezione il candidato deve essere in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) a lui intestato.
6. La data e l'ora di presentazione della domanda sono certificate dal sistema informatico, pertanto, il sistema non consentirà di inoltrare le domande dopo il suddetto termine.
7. La data di presentazione on-line della domanda di partecipazione alla selezione è certificata e comprovata da apposita ricevuta scaricabile, al termine della procedura di invio, dal Portale <https://proveconcorsi.giustizia.it/> che, allo scadere del termine ultimo per la presentazione della domanda, non permette più, improrogabilmente, l'accesso alla procedura di candidatura e l'invio della domanda di partecipazione.
8. La domanda di ammissione alla selezione deve essere inoltrata esclusivamente in via telematica, a pena di esclusione, compilando l'apposito modello di domanda on line collegandosi alla piattaforma <https://proveconcorsi.giustizia.it/> con le modalità sotto riportate:
 - il candidato dovrà cliccare sul link sopra indicato per accedere alla piattaforma autenticandosi con SPID/CIE/CNS;
 - dopo aver completato la procedura di autenticazione e aver acconsentito al trattamento dei dati personali, sarà possibile accedere alla Sezione “Concorsi” e selezionare la procedura di interesse.

Per la compilazione della domanda di partecipazione on-line, il candidato deve seguire le indicazioni presenti nel bando e quelle contenute nel “*MANUALE D'USO*” per gli utenti, scaricabile dalla Piattaforma.

9. Nella compilazione della domanda telematica nella parte sinistra della schermata apparirà il menu di tutte le Sezioni che devono essere compilate.

Al termine della compilazione di tutte le Sezioni, si potrà procedere all'invio della domanda di partecipazione.

La domanda potrà essere trasmessa solo dopo aver completato tutte le Sezioni e confermato l'invio. In caso contrario il sistema genererà automaticamente un messaggio di richiesta di compilazione dei campi mancanti e di errore.

Nella Sezione “*Conferma e Invio*” saranno visualizzati i seguenti campi:

-*Annulla domanda*: permette di eliminare tutte le Sezioni della domanda compilata;

-*Anteprima domanda*: permette di visualizzare l'anteprima della domanda compilata e scaricarla;

-*Invia domanda*: consente di inviare definitivamente la propria candidatura.

10. La domanda sarà considerata presentata nel momento in cui il candidato concluderà correttamente la procedura on-line di iscrizione alla selezione e riceverà dal sistema il messaggio di avvenuto inoltro della domanda.

11. Non sono valide le domande di partecipazione alla selezione incomplete, irregolari ovvero presentate con modalità e/o tempistiche diverse da quelle previste dal presente avviso e, in particolare, quelle per le quali non sia stata effettuata la procedura di compilazione e invio on line.

La presentazione o l'invio delle domande di partecipazione con modalità diverse da quelle sopra indicate comporta l'esclusione dalla procedura selettiva.

12. Si consiglia di non inoltrare la domanda in prossimità delle ultime ore dell'ultimo giorno utile per la presentazione, per evitare sovraccarichi del sistema, dei quali il Ministero della Giustizia non si assume responsabilità alcuna, nonché in ragione degli orari di assistenza garantiti di cui al comma 14.

13. Per la modifica e variazione di eventuali informazioni erroneamente inserite o mancanti, il candidato può effettuare la riapertura della domanda selezionando il tasto “*Annulla invio domanda*” presente nella sezione “*Riepilogo domanda*”. Una volta effettuate le modifiche, il candidato dovrà inviare nuovamente la domanda di partecipazione, cliccando il tasto “*Invia domanda*”, presente nella Sezione “*Conferma e Invio*”. In caso di rinnovo di domanda sarà presa in considerazione esclusivamente l'ultima presentata in ordine di tempo.

14. Per supporto ed assistenza relativi alla presente procedura, i candidati possono contattare il Team di Assistenza attraverso la chat presente in piattaforma, cliccando sul tasto “*Contattaci*” in basso a destra della pagina. La chat automatica, con operatore virtuale, è attiva 24 ore su 24, 7 giorni su 7 e fornisce risposte preimpostate alle domande più frequenti. Sarà possibile interrogare il sistema per ottenere indirizzi di posta elettronica specifici a cui rivolgersi. Per informazioni non reperibili autonomamente o tramite Chatbot, è possibile parlare direttamente con gli operatori digitando la parola “*Operatore*”. Gli addetti all'assistenza sono disponibili dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle 13:00 e dalle ore 14:00 alle 18:00 (esclusi i festivi).

15. Al completamento dell'iscrizione, la procedura telematica invierà, all'indirizzo e-mail indicato, il riepilogo della domanda sottoscritta in formato Pdf, valevole come ricevuta di iscrizione, contenente un codice candidatura alfanumerico riconducibile esclusivamente al candidato; qualora non si ricevesse la mail, è possibile scaricare e stampare il riepilogo della domanda nella Sezione “*Riepilogo Candidatura*”.

Il codice candidatura sarà utilizzato per convocare i candidati alla prova e comunicare i risultati attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero della Giustizia e sul portale InPA, senza alcuna identificazione mediante dati anagrafici.

16. In ogni caso di accertato malfunzionamento, parziale o totale, della piattaforma digitale che impedisca l'utilizzazione della stessa per la presentazione della domanda di partecipazione o di relativi allegati, il termine di scadenza per la presentazione è prorogato per un periodo corrispondente alla durata del malfunzionamento.

17. Ogni comunicazione concernente la selezione comparativa, compreso il calendario delle prove e i relativi esiti, le graduatorie e le comunicazioni afferenti alla successiva stabilizzazione, è effettuata sul sito del Ministero della Giustizia, con valore di notifica. Data e luogo di svolgimento della prova scritta sono resi disponibili almeno quindici giorni prima della data stabilita per lo svolgimento della stessa.

Articolo 4

Contenuto della domanda

1. Nella domanda il candidato deve dichiarare, sotto la propria responsabilità e consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi dell'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, quanto segue:

- a) cognome e nome, la data, il luogo di nascita e l'eventuale Stato estero di nascita, il codice fiscale;
- b) l'indirizzo di residenza, con l'esatta indicazione del codice di avviamento postale, nonché il recapito telefonico e il recapito di posta elettronica certificata personale presso cui si intendono ricevere le comunicazioni relative alla procedura selettiva, con l'impegno di far conoscere tempestivamente le eventuali variazioni;
- c) il possesso della cittadinanza italiana, ovvero della cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione Europea, ovvero dichiarazione attestante le condizioni di cui all'articolo 7 della legge 6 agosto 2013, n. 97;
- d) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
- e) il godimento dei diritti civili e politici;
- f) idoneità fisica all'impiego;
- g) di non aver riportato condanne penali con sentenza passata in giudicato per reati che costituiscono un impedimento all'assunzione presso una pubblica amministrazione;
- h) le eventuali condanne penali riportate (anche se sono stati concessi amnistia, indulto condono o perdono giudiziale, sospensione della pena, beneficio della non menzione) o sentenze di applicazione della pena su richiesta, in Italia o all'estero, ovvero i procedimenti penali pendenti, i procedimenti amministrativi per l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione; tale dichiarazione deve essere resa anche se negativa;
- i) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento e di non essere stato licenziato da altro impiego statale ai sensi della normativa vigente per aver conseguito l'impiego mediante produzione di documenti falsi e, comunque, con mezzi fraudolenti, ovvero per aver sottoscritto il contratto individuale di lavoro a seguito della presentazione di documenti falsi. In caso contrario, il candidato deve indicare la causa di risoluzione del rapporto d'impiego;
- j) di non essere interessato da misure cautelari di sospensione dal servizio, a meno che il procedimento penale pendente non si sia concluso con l'assoluzione almeno in primo grado;
- k) di non aver riportato, alla data di pubblicazione del presente avviso, provvedimenti disciplinari, con esclusione del rimprovero verbale attualmente disciplinato dall'art. 61, comma 1, lettera a) del C.C.N.L. del 12 febbraio 2018, nei due anni precedenti la data di presentazione della domanda;

- l) di essere in posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva secondo la vigente normativa italiana;
- m) di essere in possesso delle qualità morali e di condotta di cui all'articolo 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
- n) di essere stato reclutato tramite il *“Concorso pubblico, per titoli ed esami, su base distrettuale, per il reclutamento a tempo determinato di 8.171 (ottomilacentosettantuno) unità di personale non dirigenziale dell'Area funzionale terza, Fascia economica F1, con il profilo di Addetto all'Ufficio per il processo da inquadrare tra il personale del Ministero della Giustizia”*, bandito dalla Commissione interministeriale RIPAM e pubblicato sulla Gazzetta ufficiale - IV Serie Speciale - “Concorsi ed Esami”, n. 62 del 6 agosto 2021, e il *“Concorso pubblico, per titoli e prova scritta, su base distrettuale, per il reclutamento a tempo determinato di 3.946 (tremilanovecentoquarantasei) unità di personale non dirigenziale dell'Area funzionale terza, Fascia economica F1, con il profilo di Addetto all'Ufficio per il processo da inquadrare tra il personale del Ministero della Giustizia”*, bandito dalla Commissione interministeriale RIPAM e pubblicato sulla piattaforma InPA il 5 aprile 2024;
- o) di essere in servizio presso il Ministero della Giustizia con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato nel profilo di Addetto all'Ufficio per il processo;
- p) il Distretto presso cui si presta servizio;
- q) nel profilo di Addetto all'Ufficio per il processo, di aver sottoscritto originariamente un contratto a tempo determinato fino al 30 giugno 2026 o, successivamente, l'addendum contrattuale di proroga al 30 giugno 2026 del termine originario del primo contratto;
- r) la data specifica di immissione in possesso;
- s) l'eventuale possesso dei titoli di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 2023 n. 82, che, a parità di merito o a parità di merito e titoli, danno luogo a riserva e/o preferenza;
- t) il possesso dei titoli di studio di cui all'articolo 8;
- u) di esprimere il consenso al trattamento dei dati personali per le finalità e con le modalità di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni e del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 (GDPR). Il trattamento riguarda anche le categorie particolari di dati personali e i dati personali relativi a condanne penali e reati di cui agli artt. 9 e 10 del GDPR.

- 2. I candidati con disabilità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o con disturbi specifici di apprendimento accertati ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170, che necessitano di supporto durante la prova scritta sono tenuti a specificarlo nell'apposita domanda.
- 3. A norma dell'art. 71 del d.p.r. n. 445/2000, l'Amministrazione potrà effettuare, in qualunque momento, idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive con le conseguenze di cui ai successivi articoli 75 e 76, in caso di dichiarazioni non veritiere o mendaci.
- 4. Eventuali limitazioni fisiche che potrebbero prevedere la concessione di ausili e/o tempi aggiuntivi durante l'espletamento della prova dovranno essere dichiarate e documentate con certificazione medica, che sarà valutata dalla commissione esaminatrice.

Articolo 5

Commissione esaminatrice

- 1. Con successivo provvedimento del Direttore generale del Personale e della Formazione sarà nominata la Commissione esaminatrice, garantendo il rispetto delle situazioni di incompatibilità,

prevenzione del fenomeno della corruzione e pari opportunità previste dagli artt. 35, 35-bis e 57 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

2. Il Presidente e i membri della Commissione potranno essere scelti anche tra il personale in quiescenza da non più di tre anni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

3. La Commissione esaminatrice potrà svolgere i propri lavori in modalità telematica e/o mediante strumenti di videoconferenza, garantendo comunque la sicurezza e la tracciabilità delle comunicazioni e la regolarità e l'integrità della procedura.

4. L'Amministrazione si riserva di nominare sottocommissioni per uno o più dei diversi codici.

Articolo 6

Prova d'esame

1. La prova d'esame consiste nello svolgimento di una prova scritta tramite somministrazione di un questionario di trenta quesiti situazionali volto a verificare le competenze specifiche e trasversali dei candidati tra quelle sotto riportate:

- Conoscenza dell'organizzazione e del funzionamento del Ministero della giustizia nelle sue articolazioni centrali e territoriali;
- competenze trasversali essenziali per costruire relazioni efficaci all'interno dell'ambiente di lavoro;
- Competenze tecniche (teoriche e pratiche) relative al profilo professionale di appartenenza;

2. I quesiti saranno formulati in conformità alle disposizioni di cui al D.M. P.A. 28 giugno 2023 in ordine alle competenze trasversali del personale non dirigenziale:

COMPETENZE	DEFINIZIONI
CONSAPEVOLEZZA DEL CONTESTO: Leggere e comprendere le caratteristiche del contesto di riferimento e gli eventuali cambiamenti in atto, per adattarsi e agire in modo consapevole	Liv. 3 per Area Funzionari • Conosce gli obiettivi e le strategie organizzative dell'amministrazione • Coglie il senso e le ricadute del suo lavoro rispetto agli obiettivi organizzativi • Riconosce i diversi stakeholder, interni ed esterni, da coinvolgere a supporto del raggiungimento dei risultati • Anticipa le esigenze di cambiamento nell'organizzazione.
SOLUZIONE DEI PROBLEMI: Analizzare situazioni o problemi, definendone il perimetro e focalizzandone gli elementi rilevanti, così da individuare tempestivamente soluzioni efficaci e rispondenti alle esigenze della situazione.	Liv. 3 per Area Funzionari: • Anche davanti a problematiche complesse, si focalizza sugli elementi rilevanti e sulle potenziali conseguenze • Approfondisce l'analisi raccogliendo in modo sistematico dati e informazioni necessari, valutandone qualità e completezza • Nell'analisi del problema prende in considerazione diverse fonti di dati o informazioni • Propone tempestivamente soluzioni efficaci e potenzialmente innovative, coerenti con il contesto di riferimento
CONSAPEVOLEZZA DIGITALE: Comprendere il valore e gli impatti dei processi di	Liv. 3 per Area Funzionari:

digitalizzazione della Pubblica Amministrazione, dimostrando apertura all'innovazione tecnologica e promuovendo l'introduzione di nuovi strumenti e modalità di lavoro.	• Comprende l'importanza e gli impatti dei processi di digitalizzazione per l'organizzazione e per i clienti interni/esterni; • Individua possibili strumenti e soluzioni tecnologiche utili a migliorare l'efficienza e ottimizzare i processi, mettendo in discussione le modalità di lavoro consuete; • Promuove con i diversi interlocutori le innovazioni da attuare, valorizzando i futuri benefici che potranno derivare da esse; Incoraggia i colleghi nell'adozione di strumenti e nuove modalità di lavoro connessi alle nuove tecnologie.
--	---

3. La prova è valutata in trentesimi e il punteggio è così ripartito:

- Risposta efficace: 1 punto;
- Risposta neutra/mediamente efficace: 0,50 punto;
- Risposta meno efficace/non efficace/non data: 0 punti

4. Al termine delle prove i candidati potranno accedere al proprio elaborato e al punteggio ottenuto mediante accesso all'area riservata presente in piattaforma.

5. Ogni comunicazione concernente la prova, compreso il calendario e il relativo esito, è effettuata attraverso il sito del Ministero della Giustizia. La data e il luogo di svolgimento della prova sono resi disponibili almeno venti giorni prima della data stabilita per lo svolgimento della stessa.

6. Almeno venti giorni prima della data fissata per lo svolgimento della prova verrà pubblicata la banca dati dei quesiti, sul sito del Ministero della Giustizia-

7. I candidati regolarmente iscritti *online*, che non abbiano avuto comunicazione dell'esclusione dalla selezione, sono tenuti a presentarsi per sostenere la prova scritta nella sede, nel giorno e nell'ora indicati sul sito del Ministero della Giustizia alla pagina dedicata. I candidati devono presentarsi con un valido documento di riconoscimento, il codice fiscale e la ricevuta rilasciata dal sistema informatico al momento della compilazione *on line* della domanda.

8. L'assenza dalla sede di svolgimento della prova nella data e nell'ora stabilita, per qualsiasi causa, ancorché dovuta a forza maggiore, comporta l'esclusione dalla selezione, fermo restando le eventuali prove asincrone previste per le candidate in stato di gravidanza o allattamento.

9. Eventuali indicazioni specifiche in ordine alla prova sono definite dalla commissione esaminatrice e comunicate attraverso il sito.

10. L'Amministrazione assicura, per i candidati con disabilità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o con disturbi specifici di apprendimento accertati ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170, che lo svolgimento della prova scritta avvenga attraverso l'adozione di misure compensative stabilite dalla commissione esaminatrice, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 3, comma 4-bis, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113.

11. I candidati ammessi a sostenere la prova scritta hanno a disposizione strumenti informatici e digitali. In ogni caso di malfunzionamento della strumentazione informatica, che ritardi o impedisca lo svolgimento della prova a uno o più candidati, la commissione concede un tempo aggiuntivo pari alla durata del mancato funzionamento.

12. Durante la prova i candidati non possono in alcun modo comunicare tra loro e non possono introdurre nella sede di esame carta da scrivere, pubblicazioni, raccolte normative, vocabolari, testi, appunti di qualsiasi natura e telefoni cellulari o altri dispositivi mobili idonei alla memorizzazione o trasmissione dati o allo svolgimento di calcoli matematici. In caso di violazione di tali disposizioni la commissione esaminatrice o il comitato di vigilanza, ove presente, dispone l'immediata esclusione dalla selezione.

13. Le candidate che risultino impossibilitate a sostenere la prova in presenza e/o a rispettare il calendario previsto per le prove a causa dello stato di gravidanza o allattamento, possono, su istanza motivata e documentata, da inviare esclusivamente all'indirizzo pec prot.dog@giustiziacert.it, entro e non oltre 10 giorni dalla data fissata per la prova, chiedere di sostenere la prova in videoconferenza o una diversa calendarizzazione della stessa, compatibilmente con il rispetto dei termini di cui al D.P.R. 82 del 2023. Non saranno prese in considerazione istanze inviate in modalità e ad indirizzi diversi da quelli indicati.

14. La correzione degli elaborati da parte della commissione esaminatrice avviene utilizzando strumenti informatici e con modalità idonee ad assicurare l'anonimato del candidato. Una volta terminata la correzione di tutti gli elaborati ed attribuiti i relativi punteggi, la commissione esaminatrice procede con modalità digitali alle operazioni di scioglimento dell'anonimato.

15. La prova scritta potrà svolgersi presso sedi decentrate che saranno indicate con le modalità di cui all'articolo 3 comma 17 del presente Avviso.

16. Qualora il numero di domande di partecipazione sia pari o inferiore al numero dei posti previsti negli organici per il profilo/famiglia professionale di confluenza, come da ipotesi di Contratto collettivo nazionale integrativo stralcio del personale non dirigenziale del Ministero della Giustizia, sulla definizione delle "Famiglie professionali e delle relative competenze" in attuazione dell'art.18 C.C.N.L. – Comparto Funzioni centrali 2019-2021, sottoscritta in data 24 settembre 2025 e in stato di certificazione, la selezione potrà essere effettuata sulla base della valutazione dell'anzianità e dei titoli indicati nel bando, nonché dei titoli di preferenza e precedenza previsti dalla normativa vigente, senza procedere all'espletamento della prova scritta, dandone comunicazione ai candidati, con idoneo avviso da pubblicarsi con valore di notifica sul sito del Ministero della Giustizia, nella pagina dedicata alla procedura.

Articolo 7

Anzianità di servizio

1. Ai candidati è riconosciuto un punteggio per l'anzianità di servizio, nel profilo, fino ad un massimo di 30 punti, come di seguito riportato:
 - ✗ 17 punti per i candidati che hanno maturato 12 mesi completi di anzianità di servizio alla data del 30 giugno 2026;
 - ✓ + 0,325 punti per ogni mese aggiuntivo di anzianità superiore all'anzianità di 12 mesi di servizio completi
 - ✓ +0,325 punti per ogni frazione di mese pari o superiore a 16 giorni.

Le frazioni di anno sono valutate in ragione mensile considerando, come mese intero, periodi continuativi di giorni trenta o frazioni pari o superiori a sedici (periodi di servizio inferiori ai sedici giorni, non saranno valutati).

Ai fini di una corretta valutazione dei titoli, i candidati devono indicare, nella sezione “Esperienze lavorative presso PA come dipendente”, la data di immissione in possesso nel rapporto di lavoro a tempo determinato nel profilo di Addetto all’Ufficio per il processo.

2. Ai fini del computo dell’anzianità di cui al comma 1, non sono considerati utili i seguenti periodi di aspettativa o congedo, concessi ove compatibili con il contratto a tempo determinato, che devono essere specificati esclusivamente nella sezione “Informazioni aggiuntive” della domanda online:

- a. Periodo di permesso non retribuito secondo quanto previsto dalla lett. D, co 1, dell’art. 55 del CCNL 2016-2018
- b. aspettativa per gravi e documentati motivi di famiglia - articolo 4, commi 2 e 4 L. 53/2000, D.P.C.M. 278/2000 e articolo 42, comma 3, C.C.N.L. Comparto personale Funzioni Centrali sottoscritto il 12.02.2018;
- c. congedo straordinario retribuito ex art.42 commi 5 e ss. D.lgs.151/2001;
- d. assenza per malattia ai sensi dell’art. 24, comma 2, C.C.N.L. Comparto personale Funzioni Centrali sottoscritto il 27.01.2025 che si applica anche ai dipendenti a tempo determinato, ma in modo proporzionale rispetto al periodo di effettivo lavoro, tenendo conto del trattamento previsto dall’art. 5 del D.L. n. 463/1983 convertito con modificazioni nella Legge n. 638/1983;
- e. aspettativa sindacale - Art. 15 C.C.N.L. – modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi nonché delle altre prerogative sindacali sottoscritto il 4.12.2017;
- f. periodo di congedo ai sensi dell’art. 1 della legge 106 del 18 luglio 2025;
- g. aspettativa per avvio attività professionali o imprenditoriali ex art 18 della Legge n. 183/2000.

Tali periodi di aspettativa o congedo sono decurtati dal periodo complessivo di anzianità di servizio maturata alla data del 30 giugno 2026.

Si specifica che i candidati, mediante il format di domanda online, hanno facoltà di dichiarare i periodi di aspettativa o congedo eventualmente fruiti e sono tenuti a indicarne la durata totale, espressa in giorni, computando anche i periodi non continuativi.

Articolo 8

Valutazione titoli di studio

1. È attribuito il punteggio fino ad un massimo di **30 punti** in ragione dei “**Titoli di studio**” conseguiti fino alla data del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione alla procedura, sulla base dei seguenti criteri:

a) Titolo di studio più elevato posseduto:

- Diploma di laurea triennale – punti 24;
- Diploma di laurea specialistica (3+2) o magistrale o vecchio ordinamento - punti 27;

b) Ulteriori titoli di studio posseduti:

- Diploma di laurea triennale – punti 0,50;
- Master universitari di primo livello – punti 0,50
- Diploma di laurea specialistica (3+2) o ciclo unico o vecchio ordinamento – punti 1
- Master universitari di secondo livello punti 1;
- Diploma di scuola di specializzazione - punti 1
- Dottorato di ricerca, abilitazioni o iscrizioni ad albi di professioni controllate e/o vigilate dal Ministero - punti 1,50

2. Per i titoli di cui alla lettera a) è attribuito il punteggio per il titolo di studio più elevato posseduto. Per i titoli di cui alla lettera b) il punteggio massimo attribuibile è pari a punti **3,00**.

Articolo 9

Formazione validazione e pubblicazione delle graduatorie. Titoli di preferenza e riserve.

1. Dopo lo svolgimento della prova scritta, la commissione esaminatrice, per ciascuno dei codici di concorso di cui all'articolo 1, comma 2, valuta i titoli e l'anzianità di servizio nel profilo e redige preliminarmente le graduatorie distrettuali provvisorie, sulla base del punteggio complessivo conseguito nella prova scritta e sulla base dell'anzianità di servizio, di cui all'articolo 7 e dei titoli di cui all'articolo 8, tenuto conto altresì dei titoli di preferenza e dei titoli di riserva di cui al D.P.R. n. 487/1994 e successive modificazioni ed integrazioni. Al 30 giugno 2026, la Commissione, tenuto conto delle graduatorie provvisorie, redige le graduatorie distrettuali definitive, avendo accertato la sussistenza del requisito dell'anzianità prevista dagli articoli 2 e 7 del presente Avviso e i relativi conteggi.
2. Nel caso in cui, ai sensi dell'articolo 6 comma 16 del presente avviso la prova scritta non venga espletata, le graduatorie provvisorie e definitive saranno formate sulla base del punteggio assegnato in base all'articoli 7 e 8, tenuto conto dei titoli di preferenze e dei titoli di riserva di cui al D.P.R. n. 487/1994 e successive modificazioni ed integrazioni.
3. A parità di merito e titoli ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 487 del 1994, come modificato dal D.P.R. n. 82 del 2023, l'ordine di preferenza dei titoli è il seguente:
 - a) gli insigniti di medaglia al valor militare e al valor civile, qualora cessati dal servizio;
 - b) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
 - c) gli orfani dei caduti e i figli dei mutilati, degli invalidi e degli inabili permanenti al lavoro per ragioni di servizio nel settore pubblico e privato, ivi inclusi i figli degli esercenti le professioni sanitarie, degli esercenti la professione di assistente sociale e degli operatori sociosanitari deceduti in seguito all'infezione da SarsCov-2 contratta nell'esercizio della propria attività;
 - d) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, nell'amministrazione che ha indetto il concorso, laddove non fruiscano di altro titolo di preferenza in ragione del servizio prestato;
 - e) maggior numero di figli a carico;
 - f) gli invalidi e i mutilati civili che non rientrano nella fattispecie di cui alla lettera b);
 - g) militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma;
 - h) gli atleti che hanno intrattenuto rapporti di lavoro sportivo con i gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato;
 - i) avere svolto, con esito positivo, l'ulteriore periodo di perfezionamento presso l'ufficio per il processo ai sensi dell'art. 50, comma 1 quater, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;
 - l) avere completato con esito positivo, il tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari ai sensi dell'art. 37, comma 11, del decreto – legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, pur non facendo parte dell'ufficio per il processo, ai sensi dell'art. 50, comma 1 quinquies, del decreto – legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;
 - m) avere svolto con esito positivo, lo stage presso gli uffici giudiziari ai sensi dell'art. 73, comma 14, del decreto – legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;

n) essere titolare o avere svolto incarichi di collaborazione conferiti da ANPAL Servizi s.p.a., in attuazione di quanto disposto dall'art. 12, comma 3, del decreto – legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.

o) appartenenza al genere meno rappresentato nell'Amministrazione giudiziaria in relazione alla qualifica per la quale si concorre, secondo quanto previsto dall'art. 6 del D.P.R. 16 giugno 2023, n. 82.

3. A parità di merito e di titoli, ai sensi del citato articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 487 del 2020, la preferenza è determinata:

I dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno;

II dalla minore età anagrafica.

4. In riferimento alle garanzie relative all'equilibrio di genere ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 487 del 1994 come modificato dal D.P.R. 82 del 2023, l'Amministrazione rappresenta che, per l'Area funzionari, alla data del 31 dicembre 2024, la percentuale di rappresentatività del genere maschile è pari al 33% e quella del genere femminile è pari al 67% per cento e che, pertanto, il differenziale tra i generi risulta essere superiore al 30 per cento.

5. Con riferimento al riconoscimento dei titoli di riserva eventualmente dichiarati dai candidati, si dà atto che le stesse sono applicate secondo le relative disposizioni normative e qualora tra gli idonei presenti nelle graduatorie di merito ve ne siano alcuni che appartengono a più categorie che danno titolo a differenti riserve di posti, se ne terrà conto nel seguente ordine:

a) riserva di posti a favore di coloro che appartengono alle categorie di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, o equiparate: percentuale di applicazione, 10%;

b) riserva di posti ai sensi degli articoli 1014 e 678 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66: percentuale di applicazione, 30%;

c) riserva dei posti a favore degli operatori volontari che hanno concluso il servizio civile universale senza demerito ai sensi dell'articolo 18, comma 4, decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40: percentuale di applicazione, 15%.

6. Gli eventuali titoli di riserva nonché i titoli di preferenza a parità di merito e a parità di titoli, per poter essere oggetto di valutazione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione ed espressamente menzionati nella stessa.

7. In qualunque momento l'Amministrazione può effettuare controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati utilmente collocati in graduatoria. Qualora il controllo accerti la falsità del contenuto delle dichiarazioni, il candidato sarà escluso dalla selezione e successiva stabilizzazione, ferme restando le sanzioni penali previste dall'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

8. Sono stabilizzati, a far data dal 1° luglio 2026, sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti prescritti per l'ammissione all'impiego, i candidati utilmente collocati in graduatoria e dichiarati vincitori nei limiti dei posti disponibili.

9. Le graduatorie definitive relative a ciascun codice così come formulate e approvate dalla Commissione esaminatrice sono trasmesse al Direttore generale del Personale e della Formazione per la validazione.

10. Le graduatorie sono pubblicate sul sito istituzionale del Ministero della Giustizia. Tale pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti.

11. Qualora, per ciascun profilo, nelle graduatorie dei singoli codici di selezione di cui all'articolo 1, comma 2, non risultino idonei in numero sufficiente a coprire il numero dei posti resi disponibili ai fini della stabilizzazione, l'Amministrazione, al termine dell'assunzione dei vincitori della selezione in ciascun distretto, potrà procedere con lo scorrimento delle graduatorie dei distretti capienti, anche

mediante la formazione di una graduatoria unificata su base di punteggio tenuti presente i titoli di preferenza e precedenza.

12. Ogni comunicazione ai candidati sarà in ogni caso effettuata mediante pubblicazione di specifici avvisi sul sito dell'amministrazione, aventi valore di notifica.

Articolo 10

Assunzione in servizio

1. L'assunzione dei vincitori utilmente collocati nelle graduatorie definitive avviene compatibilmente ai limiti imposti dalla vigente normativa in materia di vincoli finanziari e regime delle assunzioni e nei limiti dei posti disponibili negli organici dell'Amministrazione giudiziaria.

2. I candidati dichiarati vincitori della selezione oggetto del presente Avviso, saranno assunti con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato nei ruoli del Ministero della Giustizia – Amministrazione giudiziaria, con inquadramento nell'Area Funzionari, nel profilo professionale e/o famiglia attribuiti e concordati con le OO.SS. firmatarie del C.C.N.L., sussistenti alla data dell'assunzione, a far data dal 1° luglio 2026 e a condizione che gli stessi, alla data del 30 giugno 2026, siano ancora in servizio presso la medesima Amministrazione, a tempo determinato, nel corrispondente profilo di reclutamento mediante procedura concorsuale P.N.R.R..

3. I candidati collocatisi in posizione utile per essere stabilizzati che risultano cessati dal servizio a tempo determinato in data precedente al 30 giugno 2026 o che, senza alcun giustificato motivo, non prendano servizio il 1° luglio 2026 decadono dall'assunzione.

4. In caso di rinuncia all'assunzione da parte dei vincitori o di dichiarazione di decadenza dei medesimi, subentreranno i successivi candidati utilmente collocati in ordine di graduatoria.

5. L'assunzione avviene con riserva di controllare il possesso dei requisiti dichiarati in domanda, secondo la disciplina vigente al momento dell'immissione in servizio. L'Amministrazione in qualunque momento può accertare il possesso dei requisiti per l'assunzione, ivi compreso quello delle qualità morali e di condotta irreprensibili previsto dall'art. 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Pertanto, in assenza di tali requisiti, è facoltà dell'Amministrazione non perfezionare il contratto di lavoro a tempo indeterminato, così come è facoltà dell'Amministrazione recedere dal contratto anche se sottoscritto, a prescindere dall'avvenuta immissione in servizio.

6. Al contratto sottoscritto si applicano i vigenti contratti collettivi nazionali Comparto funzioni centrali.

Articolo 11

Accesso agli atti

1. I candidati possono esercitare il diritto di accesso agli atti della procedura concorsuale ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

2. Ai candidati che sosterranno la prova scritta sarà consentito accedere per via telematica agli atti concorsuali relativi ai propri elaborati. L'avviso relativo alle modalità di accesso sarà pubblicato sul sito del Ministero della Giustizia.

3. Con la presentazione della domanda di partecipazione alla presente procedura, il candidato dichiara di essere consapevole che eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei partecipanti saranno evase da Fornez PA, previa informativa ai titolari di tutti gli atti oggetto delle richieste e facenti parte del fascicolo concorsuale del candidato. A tal fine i candidati, nel caso di legittimo esercizio del diritto di accesso, autorizzano la visione e l'estrazione di copie degli atti inerenti alla procedura medesima.

4. Il responsabile del procedimento è il Dirigente dell'Ufficio III – Concorsi e Inquadramenti della Direzione generale del Personale e della Formazione del Dipartimento dell'Organizzazione giudiziaria, del Personale e dei Servizi.

Articolo 12

Trattamento dei dati personali

1. I dati raccolti con la domanda di partecipazione alla procedura di selezione saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse all'espletamento della procedura stessa e per le successive attività inerenti all'eventuale procedimento di assunzione, nel rispetto della normativa specifica.
2. I dati forniti dai candidati per la partecipazione alla selezione pubblica potranno essere inseriti in apposite banche dati e potranno essere trattati e conservati, nel rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente e per il tempo necessario connesso alla gestione della procedura selettiva e delle graduatorie, in archivi informatici/cartacei per i necessari adempimenti che competono alla Direzione generale del personale e della formazione e alla Commissione esaminatrice in ordine alle procedure selettive, nonché per adempiere a specifici obblighi imposti da leggi, regolamenti e dalla normativa comunitaria.
3. Il conferimento dei dati è obbligatorio e il rifiuto di fornire gli stessi comporterà l'impossibilità di dar corso alla valutazione della domanda di partecipazione alla selezione, nonché agli adempimenti conseguenti e inerenti alla procedura concorsuale.
4. I dati personali in questione saranno trattati, nel rispetto delle disposizioni di legge, con l'impiego di misure di sicurezza atte a garantire la riservatezza del soggetto interessato cui i dati si riferiscono.
5. Il titolare del trattamento dei dati è l'Ufficio III – Concorsi e Inquadramenti della Direzione generale del personale e della formazione; il responsabile del trattamento è il Dirigente del suddetto Ufficio. Incaricati del trattamento sono le persone preposte alla procedura di selezione individuate dalla Direzione generale del personale e della formazione nell'ambito della procedura medesima.
6. I dati personali potranno essere comunicati ad altri soggetti, pubblici e privati, quando ciò è previsto da disposizioni di legge o di regolamento.
7. I dati personali potranno essere oggetto di diffusione nel rispetto delle delibere dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali. Le graduatorie approvate dagli organi competenti in esito alla selezione verranno diffuse mediante pubblicazione nelle forme previste dalle norme in materia e, nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza, attraverso il portale InPA, www.inpa.gov.it e il sito del Ministero della Giustizia.
8. L'interessato potrà esercitare, alle condizioni e nei limiti di cui al Regolamento UE 2016/679, i diritti previsti dagli articoli 15 e seguenti dello stesso: l'accesso ai propri dati personali, la rettifica o la cancellazione dei dati, la limitazione del trattamento, la portabilità dei dati, l'opposizione al trattamento. L'interessato potrà, altresì, esercitare il diritto di proporre reclamo all'Autorità garante per la protezione dei dati personali.

Articolo 13

Norme di salvaguardia

1. Per quanto non previsto dal presente avviso, trova applicazione, in quanto compatibile, la normativa nazionale vigente con particolare riferimento a quella afferente allo svolgimento dei concorsi ordinari per l'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni.

2. Con la partecipazione alla selezione è implicita da parte dei candidati l'accettazione, senza riserva alcuna, di tutte le disposizioni del presente avviso.
3. Avverso il presente bando è ammesso ricorso in sede giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla stessa data.
4. Resta ferma la facoltà della Commissione di disporre con provvedimento motivato, in qualsiasi momento della procedura concorsuale, l'esclusione dalla selezione, per difetto dei prescritti requisiti, per la mancata o incompleta presentazione della documentazione prevista o in esito alle verifiche richieste dalla medesima procedura selettiva.
5. L'Amministrazione si riserva la facoltà di non procedere all'assunzione o di revocare la medesima, in caso di accertata mancanza, originaria o sopravvenuta, dei requisiti richiesti per la partecipazione alla selezione, nonché dei requisiti per l'assunzione, ivi compreso quello delle qualità morali e di condotta irreprensibili previsto dall'art. 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

***Il Direttore Generale
Mariaisabella Gandini***